

Regolamento dell'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile-ONLUS per la disciplina dei rapporti con le Sezioni decentrate, delle loro modalità di attivazione e di funzionamento, emanato in base all'art. 19 comma secondo dello statuto.¹

Definizioni.

Art 1. Finalità;

Art 2. Durata e compatibilità con lo statuto dell'Ufficio;

Art 3. Costituzione di una Sezione decentrata;

Art 4. Organizzazione interna;

Art.5. Obblighi della Sezione decentrata;

Art.6. Conclusione della collaborazione.

Definizioni

- Con il termine *Ufficio Nazionale* si intende l'Ufficio Nazionale del Garante della Persona disabile Onlus.
- L'Ufficio Nazionale ha sede legale a Palermo in via G. Sgambati n.3. La sede operativa è in Palermo Via I. Pizzetti n.10-12.
- Con i termini *Sezione Regionale e Sezione Locale* si intendono (rispettivamente,) gli Uffici decentrati dipendenti dall'Ufficio Nazionale (di seguito *Sezioni decentrate*) che hanno competenza, rispettivamente, per una Regione o per un Comune. Le *Sezioni Regionali* hanno sede in un capoluogo di Regione e quelle *Locali* nei diversi Comuni d'Italia.
- Con il termine *Autorità Garante Regionale* si intende l' Ufficio del Garante della Persona disabile istituito presso una Regione con Legge Regionale.
- Con il termine *Autorità Garante Comunale* (o Locale) si intende l' Ufficio del Garante della Persona disabile istituito presso un determinato Comune con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale, al quale fa normalmente seguito la nomina con Determina sindacale del Responsabile dell'Ufficio medesimo ovvero la elezione da parte del Consiglio Comunale.

¹Articolo 19 – Organi decentrati. *Al fine di garantire la maggiore estensione dell'Ufficio e l'opportuno decentramento in ambito nazionale, possono essere istituiti Sezioni Regionali, Provinciali e Locali. La costituzione, i rapporti con l'organismo Centrale, il funzionamento e le attività delle Sezioni Regionali, Provinciali e Locali saranno disciplinati mediante uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea Generale.*

Art. 1-Finalità

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 19 dello Statuto dell'Ufficio Nazionale disciplina le modalità di costituzione, di funzionamento ed i rapporti tra l'Organismo Centrale (Ufficio Nazionale) e le *Sezioni decentrate (Regionali e Locali)*.

Le Sezioni decentrate devono perseguire, senza fini di lucro, esclusivamente gli scopi indicati nello Statuto dell'Ufficio Nazionale, diretti a tutelare le Persone con disabilità, così come descritti negli articoli 2 e 3 dello Statuto, il cui contenuto accettano consapevolmente e incondizionatamente.

Le *Sezioni decentrate* dovranno aiutare le Persone disabili e le loro famiglie a conoscere e fare valere i propri diritti, le leggi e le procedure, per renderle capaci di agire e interagire con le istituzioni.

A tal fine esse agiranno affinché il diritto alla salute, all'istruzione, all'assistenza ed al lavoro, trovino risposta da parte delle strutture pubbliche così che le Persone disabili e le loro famiglie possano utilizzare correttamente i servizi offerti, ed in particolare quelli che trovano corrispondenza nella "Carta dei servizi" che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a predisporre ai sensi della legge n.273 dell'11 Luglio 1995.

Le *Sezioni decentrate (Regionali e Locali)* sono legate con l'*Ufficio Nazionale* dal vincolo della condivisione della *mission*, dal rispetto delle norme del presente regolamento, dello statuto dell'Ufficio e di ogni altra disposizione approvata dall'*Ufficio Nazionale*.

Le *Sezioni decentrate*, pur svolgendo la propria attività in piena e costante collaborazione con l'Ufficio Nazionale, possiedono autonomia operativa ed organizzativa ed i rappresentanti/responsabili della Sezione sono, pertanto, personalmente responsabili degli atti e/o azioni riconducibili all'attività della Sezione, in relazione ai quali l'Ufficio Nazionale viene manlevato da qualsivoglia responsabilità connessa al comportamento delle persone che opereranno per conto o in nome della *Sezione decentrate*.

Art. 2 -Compatibilità con lo Statuto.

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche da parte del Consiglio direttivo dell'*Ufficio Nazionale* e diventano obbligatorie non appena portate a formale conoscenza del Responsabile della sezione. In ogni caso tutte le norme in esso contenute vanno interpretate ed applicate in conformità con quelle del vigente Statuto dell'*Ufficio Nazionale*.

Art 3 – Costituzione di una Sezione Regionale e Locale

Le *Sezioni decentrate* sono delle articolazioni di tipo privatistico, senza fini di lucro, dell'*Ufficio Nazionale*. Esse, a differenza delle *Autorità Regionali e Comunali* che hanno natura pubblicistica, sono costituite con delibera del Consiglio direttivo dell'*Ufficio Nazionale* previa valutazione di ogni elemento utile per autorizzarne la costituzione in una determinata Regione o Comune.

La costituzione di una *Sezione decentrata* è autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'*Ufficio Nazionale*. Esse vengono costituite nelle Regioni e nei Comuni nei quali non è stata istituita, ovvero, risulti non più operativa, una *Autorità Garante*.

Essa è costituita da un minimo di 3 persone, maggiori di età, di cui almeno una di esse, dovrà possedere la laurea in Giurisprudenza o in Scienze politiche, Economia o lauree equipollenti, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, e una comprovata esperienza nel campo della disabilità.

Le persone che intendono costituire una Sezione Regionale o Locale dovranno avanzare, congiuntamente, una apposita istanza all'*Ufficio Nazionale* per essere autorizzati alla costituzione della *Sezione decentrata* (seguita dal nome della Regione o del Comune). All'istanza dovrà essere allegato un Curriculum vitae del Responsabile e copia di un documento di identità valido di tutti i richiedenti.

Al momento della richiesta di autorizzazione sarà versato dai richiedenti un contributo partecipativo *una tantum*, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell'*Ufficio Nazionale*, ed è comprensivo della quota sociale annuale. Il contributo sarà restituito per intero nel caso in cui la richiesta non venga accolta.

L'*Ufficio Nazionale* potrà richiedere apposita documentazione comprovante l'integrità morale degli aderenti e, se lo ritiene opportuno, intrattenere un colloquio diretto anche in modalità video conferenza.

La Sezione decentrata si potrà avvalere di propri volontari.

Ove, successivamente alla costituzione di una Sezione decentrata, venga istituita nella Regione o nel Comune una corrispondente *Autorità Garante*, la *Sezione* dovrà collaborare con quest'ultima senza porsi in conflitto con essa.

Ogni *Sezione decentrata* diviene socia dell'Ufficio Nazionale ed esprime la propria volontà a mezzo del suo Responsabile, di cui al successivo art.4, mediante la sottoscrizione di un documento di adesione con il quale assume l'impegno al rispetto delle disposizioni Statutarie e regolamentari approvate dall'Ufficio Nazionale.

Art.4 Organizzazione interna

Ogni *Sezione decentrata (Regionale e Locale)* nomina tra i componenti che hanno dato vita alla sua costituzione, un Responsabile che provvederà ad intrattenere i rapporti (formali) con l'Ufficio Nazionale ed a coordinare tutte le attività svolte dalla Sezione.

In particolare il Responsabile dovrà occuparsi dell'organizzazione generale della Sezione, della gestione dell'archivio delle pratiche, del ricevimento dell'utenza, e di tutte le altre attività istituzionali così come individuate, dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dell'Ufficio Nazionale e dell'articolo 2 del presente regolamento. Egli avrà cura del rispetto della normativa sulla privacy.

Il responsabile dura in carica per un triennio ed il suo incarico è rinnovabile. L'incarico di responsabile cessa per dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo dell'Ufficio Nazionale per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Obblighi delle Sezioni decentrate.

Ogni Sezione Regionale o Locale deve:

- a) utilizzare nelle comunicazioni con i terzi il materiale fornito dall'Ufficio Nazionale (Associazione) recante, i *format* di impostazione delle note, il logo e l'intestazione "*Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile Onlus- Sezione*(seguito dal nome della Regione o del Comune);
- b) utilizzare nelle comunicazioni con i terzi i *format* di impostazione delle note, il logo e l'intestazione "*Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile Onlus- Sezione*(seguito dal nome della Regione o del Comune) stabiliti dall'Ufficio Nazionale;
- c) utilizzare nelle comunicazioni con i terzi l'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Ufficio Nazionale. Tale indirizzo riporterà il nome della Regione o del Comune in cui viene attivata la Sezione decentrata.
- d) collaborare con l'Ufficio Nazionale e con le altre Sezioni decentrate presenti sul territorio nazionale;

- e) utilizzare sempre, nella corrispondenza, o in qualunque altra forma di comunicazione verbale o comportamentale, sia con l'esterno, che all'interno della stessa Sezione, toni non offensivi e conformi all'etica ed al rispetto degli altri.
- f) fornire i dati relativi all'attività svolta; tenere un archivio delle pratiche (aperte) e comunicare ogni anno, entro il mese di Febbraio, il rendiconto delle attività annuali all'*Ufficio Nazionale*.
- g) versare la quota sociale annuale per potere mantenere lo *status* di Sezione associata all'*Ufficio Nazionale*.
- h) portare preventivamente a conoscenza dell'*Ufficio Nazionale* le questioni che rivestono carattere di generale interesse per gli scopi istituzionali (il carattere della generalità) che la *Sezione decentrata* è chiamata a trattare;
- i) partecipare, per il tramite del Responsabile, o di un suo delegato, alle riunioni (collegiali), che si terranno, anche in video conferenza, per trattare temi e questioni di carattere generali inerenti l'attività istituzionale.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi sopra citati comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Nazionale, la revoca dell'autorizzazione al mantenimento della Sezione decentrata.

Art. 6 Conclusione della collaborazione

Ove per qualsiasi causa vengano meno l'adesione e il rispetto delle suindicate regole di comportamento che caratterizzano l'attività delle Sezioni decentrate in coerenza con gli scopi dell'Ufficio Nazionale, l'esperienza dovrà dirsi conclusa e per ciò stesso interrotto il rapporto di collaborazione con l'Ufficio Nazionale.

A seguito dell'interruzione, per qualsiasi causa, del rapporto di collaborazione con l'*Ufficio Nazionale*, è inibito a tutti coloro, che a qualunque titolo hanno partecipato alle attività delle *Sezioni Regionali o locali*, di svolgere e/o qualificare ogni tipo di assistenza, in particolare legale, prestata a favore di terzi, mediante l'utilizzo della denominazione "Ufficio Nazionale Garante della Persona disabile" o similare.

Il Coordinatore Nazionale
Avv. Salvatore Di Giglia